**LEGGE 11 febbraio 2019, n. 12**

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14**

**dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di**

**sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica**

**amministrazione. (19G00017)**

*(GU n.36 del 12-2-2019)*

 Vigente al: 13-2-2019

 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 Promulga

 la seguente legge:

 Art. 1

 1. Il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni

urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per

la pubblica amministrazione, e' convertito in legge con le

modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

 2. Il decreto-legge 29 dicembre 2018, n. 143, e' abrogato. Restano

validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli

effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del

medesimo decreto-legge 29 dicembre 2018, n. 143.

 3. Il decreto-legge 11 gennaio 2019, n. 2, e' abrogato. Restano

validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli

effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del

medesimo decreto-legge 11 gennaio 2019, n. 2.

 4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello

della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge dello Stato.

 Data a Roma, addi' 11 febbraio 2019

 MATTARELLA

 Conte, Presidente del Consiglio dei

 ministri

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

 Allegato

 MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE

 DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE

 14 DICEMBRE 2018, N. 135

 All'articolo 1, dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

 «8-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono

apportate le seguenti modificazioni:

 a) al comma 34 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e

di quelli di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 601";

 b) il comma 52 e' sostituito dai seguenti:

 "52. La disposizione di cui al comma 51 si applica a decorrere

dal periodo d'imposta di prima applicazione del regime agevolativo di

cui al comma 52-bis.

 52-bis. Con successivi provvedimenti legislativi sono individuate

misure di favore, compatibili con il diritto dell'Unione europea, nei

confronti dei soggetti che svolgono con modalita' non commerciali

attivita' che realizzano finalita' sociali nel rispetto dei principi

di solidarieta' e sussidiarieta'. E' assicurato il necessario

coordinamento con le disposizioni del codice del Terzo settore, di

cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117".

 8-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 8-bis, pari a 118,4

milioni di euro per l'anno 2019 e a 157,9 milioni di euro a decorrere

dall'anno 2020, si provvede: quanto a 98,4 milioni di euro per l'anno

2019, a 131 milioni di euro per l'anno 2020 e a 77,9 milioni di euro

a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del

Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui

all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2019 e a 16,9 milioni di euro

per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui

all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 80 milioni di euro a

decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo

di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.

190».

 Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente:

 «Art. 1-bis (Semplificazione e riordino delle disposizioni

relative a istituti agevolativi). - 1. Al decreto-legge 23 ottobre

2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre

2018, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) all'articolo 3, comma 23, le parole da: "non possono" fino

a: "improcedibile" sono sostituite dalle seguenti: "possono essere

definiti secondo le disposizioni del presente articolo versando le

somme di cui al comma 1 in unica soluzione entro il 31 luglio 2019,

ovvero, in deroga al comma 2, lettera b), nel numero massimo di dieci

rate consecutive, ciascuna di pari importo, scadenti la prima il 31

luglio 2019, la seconda il 30 novembre 2019 e le restanti il 28

febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020

e 2021";

 b) all'articolo 5, comma 1, lettera d), dopo le parole:

"restanti rate" sono inserite le seguenti: "il 28 febbraio, il 31

maggio".

 2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma

193 e' sostituito dal seguente:

 "193. Nei casi previsti dal secondo periodo del comma 192,

l'agente della riscossione avverte il debitore che i debiti delle

persone fisiche inseriti nella dichiarazione presentata ai sensi del

comma 189, ove definibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge

23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge

17 dicembre 2018, n. 136, sono automaticamente inclusi nella

definizione disciplinata dallo stesso articolo 3 e indica l'ammontare

complessivo delle somme dovute a tal fine, ripartito in diciassette

rate, e la scadenza di ciascuna di esse. La prima di tali rate, di

ammontare pari al 30 per cento delle predette somme, scade il 30

novembre 2019; il restante 70 per cento e' ripartito nelle rate

successive, ciascuna di pari importo, scadenti il 28 febbraio, il 31

maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal

2020. Nei medesimi casi previsti dal secondo periodo del comma 192,

limitatamente ai debiti di cui all'articolo 3, comma 23, del citato

decreto-legge n. 119 del 2018, l'ammontare complessivo delle somme

dovute e' ripartito in nove rate, di cui la prima, di ammontare pari

al 30 per cento, scadente il 30 novembre 2019 e le restanti, ciascuna

di pari importo, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio

e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021. Si applicano, a decorrere

dal 1° dicembre 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo".

 3. All'articolo 1, comma 57, lettera d-bis), della legge 23

dicembre 2014, n. 190, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ",

ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attivita' dopo aver

svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di

arti o professioni"».

 All'articolo 2, comma 1, dopo le parole: «dalla legge 21 giugno

2017, n. 96,» sono inserite le seguenti: «come integrato ai sensi

dell'articolo 12 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148,

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172,».

 All'articolo 3, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

 «1-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, i

commi sesto e settimo sono abrogati.

 1-ter. All'articolo 1-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n.

91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.

116, il comma 7 e' abrogato.

 1-quater. All'articolo 60 della legge 12 dicembre 2016, n. 238,

sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) al comma 1, le parole: "I produttori, gli importatori e i

grossisti" sono sostituite dalle seguenti: "I produttori e gli

importatori";

 b) il comma 2 e' abrogato.

 1-quinquies. All'articolo 2330, primo comma, del codice civile,

le parole: "entro venti giorni" sono sostituite dalle seguenti:

"entro dieci giorni". La disposizione di cui al presente comma ha

effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto.

 1-sexies. All'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.

179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.

221, sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) il comma 14 e' abrogato;

 b) al comma 15, dopo le parole: "entro sei mesi dalla chiusura

di ciascun esercizio," sono inserite le seguenti: "fatta salva

l'ipotesi del maggior termine nei limiti e alle condizioni previsti

dal secondo comma dell'articolo 2364 del codice civile, nel qual caso

l'adempimento e' effettuato entro sette mesi,";

 c) dopo il comma 17 e' aggiunto il seguente:

 "17-bis. La start-up innovativa e l'incubatore certificato

inseriscono le informazioni di cui ai commi 12 e 13 nella piattaforma

informatica startup.registroimprese.it in sede di iscrizione nella

sezione speciale di cui al comma 8, aggiornandole o confermandole

almeno una volta all'anno in corrispondenza dell'adempimento di cui

al comma 15, anche ai fini di cui al comma 10".

 1-septies. All'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n.

3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33,

sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) al comma 6, dopo le parole: "entro sei mesi dalla chiusura

di ciascun esercizio," sono inserite le seguenti: "fatta salva

l'ipotesi del maggior termine nei limiti e alle condizioni previsti

dal secondo comma dell'articolo 2364 del codice civile, nel qual caso

l'adempimento e' effettuato entro sette mesi,";

 b) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:

 "6-bis. La PMI innovativa inserisce le informazioni di cui al

comma 4 nella piattaforma informatica startup.registroimprese.it in

sede di iscrizione nella sezione speciale di cui al comma 2,

aggiornandole o confermandole almeno una volta all'anno in

corrispondenza dell'adempimento di cui al comma 6, anche ai fini di

cui al comma 2".

 1-octies. All'articolo 2, comma 2, della legge 22 febbraio 2006,

n. 84, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:

 "a) frequenza di corsi di qualificazione tecnico-professionale

della durata di 250 ore complessive da svolgersi nell'arco di un

anno".

 1-novies. All'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, il secondo

periodo del comma 1 e' soppresso e i commi 3 e 5 sono abrogati.

 1-decies. Il comma 6 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 24

giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11

agosto 2014, n. 116, nonche' i decreti del Ministro delle politiche

agricole alimentari e forestali 17 dicembre 2013, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2014, e n. 10 dell'8 gennaio

2015, recante "Disposizioni relative alla dematerializzazione del

registro di carico e scarico degli sfarinati e delle paste

alimentari", sono abrogati.

 1-undecies. I dati della denuncia aziendale di cui all'articolo

5, comma 1, lettere a), c) e d), del decreto legislativo 11 agosto

1993, n. 375, possono essere acquisiti d'ufficio dall'INPS, dal

fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503,

istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende agricole, gestito

dal Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). Le imprese

agricole indicano nella denuncia aziendale i dati di cui al presente

comma nel caso in cui non abbiano costituito o aggiornato il

fascicolo aziendale.

 1-duodecies. All'articolo 2, comma 5-undecies, del decreto-legge

29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge

26 febbraio 2011, n. 10, dopo le parole: "con rappresentanza diretta

nel CNEL" sono inserite le seguenti: "e quelle stipulanti il

contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento nel settore".

 1-terdecies. All'articolo 7 del decreto legislativo 9 ottobre

2002, n. 231, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:

 "4-bis. Nelle transazioni commerciali in cui il creditore sia una

PMI, come definita ai sensi del decreto del Ministro delle attivita'

produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238

del 12 ottobre 2005, si presume che sia gravemente iniqua la clausola

che prevede termini di pagamento superiori a sessanta giorni. Il

presente comma non si applica quando tutte le parti del contratto

sono PMI".

 1-quaterdecies. All'articolo 6, comma 2, della legge 11 gennaio

2018, n. 8, le parole: "quattro mesi" sono sostituite dalle seguenti:

"sei mesi"».

 Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:

 «Art. 3-bis (Disposizioni in materia di etichettatura). - 1.

All'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, sono apportate le

seguenti modificazioni:

 a) i commi 1 e 2 sono abrogati;

 b) il comma 3 e' sostituito dai seguenti:

 "3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari,

forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo

economico e il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza

unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto

1997, n. 281, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative

a livello nazionale nei settori della produzione e della

trasformazione agroalimentare e acquisiti i pareri delle competenti

Commissioni parlamentari, previo espletamento della procedura di

notifica di cui all'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sono

definiti, per le finalita' di cui alle lettere b), c) e d) del

paragrafo 1 dell'articolo 39 del medesimo regolamento, i casi in cui

l'indicazione del luogo di provenienza e' obbligatoria. Sono fatte

salve le prescrizioni previste dalla normativa europea relative agli

obblighi di tracciabilita' e di etichettatura dei prodotti contenenti

organismi geneticamente modificati o da essi costituiti.

 3-bis. Con il decreto di cui al comma 3 sono individuate le

categorie specifiche di alimenti per le quali e' stabilito l'obbligo

dell'indicazione del luogo di provenienza. Ai sensi dell'articolo 39,

paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1169/2011, il Ministero delle

politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, in

collaborazione con l'Istituto di servizi per il mercato agricolo

alimentare (ISMEA), assicura la realizzazione di appositi studi

diretti a individuare la presenza di un nesso comprovato tra talune

qualita' degli alimenti e la relativa provenienza nonche' a valutare

in quale misura sia percepita come significativa l'indicazione

relativa al luogo di provenienza e quando la sua omissione sia

riconosciuta ingannevole. I risultati delle consultazioni effettuate

e degli studi eseguiti sono resi pubblici e trasmessi alla

Commissione europea congiuntamente alla notifica del decreto di cui

al comma 3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente

comma si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali

disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per

la finanza pubblica.

 3-ter. L'indicazione del luogo di provenienza e' sempre

obbligatoria, ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, lettera a), del

regolamento (UE) n. 1169/2011, quando sussistano le condizioni di cui

all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/775 della

Commissione, del 28 maggio 2018. La difformita' fra il Paese di

origine o il luogo di provenienza reale dell'alimento e quello

evocato dall'apposizione di informazioni di cui al predetto articolo

1 del regolamento (UE) 2018/775, anche qualora risultino ottemperate

le disposizioni dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE)

n. 1169/2011, si configura quale violazione di cui all'articolo 7 del

medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011, in materia di pratiche leali

d'informazione";

 c) i commi 4 e 4-bis sono abrogati;

 d) ai commi 6 e 12, le parole: "dei decreti" sono sostituite

dalle seguenti: "del decreto";

 e) il comma 10 e' sostituito dal seguente:

 "10. Per le violazioni delle disposizioni relative

all'indicazione obbligatoria dell'origine e della provenienza

previste dal presente articolo e dai decreti attuativi, si applicano

le sanzioni previste dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n.

231";

 f) al comma 11, le parole: "del primo dei decreti" sono

sostituite dalle seguenti: "del decreto".

 2. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore tre

mesi dopo la data della notifica di cui al paragrafo 1 dell'articolo

45 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 25 ottobre 2011, di cui e' data comunicazione con

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 Art. 3-ter (Semplificazioni per le zone economiche speciali - ZES

e per le zone logistiche semplificate - ZLS) - 1. All'articolo 5,

comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con

modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, la lettera a) e'

sostituita dalle seguenti:

 "a) l'attivita' economica nelle ZES e' libera, nel rispetto

delle norme nazionali ed europee sull'esercizio dell'attivita'

d'impresa. Al fine di semplificare ed accelerare l'insediamento, la

realizzazione e lo svolgimento dell'attivita' economica nelle ZES

sono disciplinati i seguenti criteri derogatori alla normativa

vigente, procedure semplificate e regimi procedimentali speciali

applicabili. Per la celere definizione dei procedimenti

amministrativi, sono ridotti di un terzo i termini di cui: agli

articoli 2 e 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; al decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di valutazione

d'impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e

autorizzazione integrata ambientale (AIA); al regolamento di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, in

materia di autorizzazione unica ambientale (AUA); al codice di cui al

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al regolamento di cui

al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31,

in materia di autorizzazione paesaggistica; al testo unico di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in

materia edilizia; alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di

concessioni demaniali portuali;

 a-bis) eventuali autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni

o nulla osta comunque denominati la cui adozione richiede

l'acquisizione di pareri, intese, concerti o altri atti di assenso

comunque denominati di competenza di piu' amministrazioni sono

adottati ai sensi dell'articolo 14-bis della legge n. 241 del 1990; i

termini ivi previsti sono ridotti della meta';

 a-ter) il Comitato di indirizzo della ZES, entro trenta giorni

dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, assicura

il raccordo tra gli sportelli unici istituiti ai sensi della

normativa vigente e lo sportello unico di cui alla legge 28 gennaio

1994, n. 84, che opera quale responsabile unico del procedimento ai

sensi della legge n. 241 del 1990 per la fase di insediamento, di

realizzazione e di svolgimento dell'attivita' economica nella ZES. Lo

sportello unico e' disponibile in formato digitale, in almeno una

lingua diversa dall'italiano, ed e' organizzato sulla base di moduli

e formulari standardizzati per la presentazione dell'istanza nei

quali e', in particolare, indicata la presenza di eventuali vincoli

ambientali e urbanistico-paesaggistici nonche' di eventuali termini

di conclusione del procedimento;

 a-quater) presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e'

istituita la Cabina di regia ZES, presieduta dal Ministro per il Sud,

Autorita' politica delegata per la coesione territoriale e composta

dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, dal Ministro

per la pubblica amministrazione, dal Ministro dell'economia e delle

finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal

Ministro dello sviluppo economico, dai Presidenti delle regioni e

delle province autonome e dai presidenti dei Comitati di indirizzo

delle ZES istituite, nonche' dagli altri Ministri competenti in base

all'ordine del giorno. Alle riunioni della Cabina di regia possono

essere invitati come osservatori i rappresentanti di enti pubblici

locali e nazionali e dei portatori di interesse collettivi o diffusi.

L'istruttoria tecnica delle riunioni della Cabina di regia, che si

avvale a tal fine del Dipartimento per le politiche di coesione della

Presidenza del Consiglio dei ministri, riguarda principalmente la

verifica e il monitoraggio degli interventi nelle ZES, sulla base dei

dati raccolti ai sensi del comma 6. Alla prima riunione della Cabina

di regia e' altresi' approvata la delibera recante il regolamento di

organizzazione dei lavori della stessa;

 a-quinquies) entro centoventi giorni dalla data di entrata in

vigore della presente disposizione, ogni regione interessata puo'

presentare al Ministro per il Sud, Autorita' politica delegata per la

coesione territoriale una proposta di protocollo o convenzione per

l'individuazione di ulteriori procedure semplificate e regimi

procedimentali speciali. La proposta individua dettagliatamente le

procedure oggetto di semplificazioni, le norme di riferimento e le

amministrazioni locali e statali competenti ed e' approvata dalla

Cabina di regia di cui alla lettera a-quater). Sono parti

dell'accordo o protocollo la regione proponente e le amministrazioni

locali o statali competenti per ogni procedimento individuato;

 a-sexies) nelle ZES possono essere istituite zone franche

doganali intercluse ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che

istituisce il codice doganale dell'Unione, e dei relativi atti di

delega e di esecuzione. La perimetrazione di dette zone franche

doganali e' proposta da ciascun Comitato di indirizzo entro trenta

giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,

ed e' approvata con determinazione del direttore dell'Agenzia delle

dogane e dei monopoli, da adottare entro sessanta giorni dalla

proposta".

 2. All'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,

convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123,

dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

 "2-bis. Gli interventi relativi agli oneri di urbanizzazione

primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del testo unico di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per le

imprese beneficiarie delle agevolazioni che effettuano gli

investimenti ammessi al credito d'imposta di cui al comma 2, sono

realizzati entro il termine perentorio di novanta giorni dalla

presentazione della relativa istanza da parte delle imprese ai

gestori dei servizi di pubblica utilita'. In caso di ritardo si

applica l'articolo 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241".

 3. Il comma 64 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n.

205, e' sostituito dal seguente:

 "64. Le nuove imprese e quelle gia' esistenti che operano nella

Zona logistica semplificata fruiscono delle procedure semplificate di

cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), a-bis), a-ter), a-quater),

a-quinquies) e a-sexies), del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,

convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123".

 4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ad essa si

provvede mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali

disponibili a legislazione vigente.

 Art. 3-quater (Altre misure di deburocratizzazione per le

imprese). - 1. All'articolo 3 della legge 27 gennaio 1968, n. 35, il

secondo periodo e' soppresso.

 2. Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel

Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della

legge 24 dicembre 2012, n. 234, la registrazione degli aiuti

individuali nel predetto sistema, con conseguente pubblicazione nella

sezione trasparenza ivi prevista, operata dai soggetti che concedono

o gestiscono gli aiuti medesimi ai sensi della relativa disciplina,

tiene luogo degli obblighi di pubblicazione posti a carico delle

imprese beneficiarie previsti dall'articolo 1, comma 125, secondo

periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, a condizione che venga

dichiarata nella nota integrativa del bilancio l'esistenza di aiuti

oggetto di obbligo di pubblicazione nell'ambito del Registro

nazionale degli aiuti di Stato.

 3. Al solo fine di garantire un'ulteriore riduzione degli oneri

amministrativi per le imprese e nel contempo una piu' uniforme

applicazione delle disposizioni in materia di societa' a

responsabilita' limitata semplificata, l'atto di scioglimento e messa

in liquidazione, di cui all'articolo 2484 del codice civile, delle

societa' a responsabilita' limitata semplificata di cui all'articolo

2463-bis del codice civile e' redatto per atto pubblico ovvero per

atto sottoscritto con le modalita' previste dagli articoli 24 e 25

del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto

legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'atto privo delle formalita'

richieste per l'atto pubblico e' redatto secondo un modello uniforme

adottato con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di

concerto con il Ministero della giustizia, ed e' trasmesso al

competente ufficio del registro delle imprese di cui all'articolo 8

della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

 4. Ai soli fini dell'applicazione della disciplina di cui

all'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il

costo agevolabile dei magazzini automatizzati interconnessi ai

sistemi gestionali di fabbrica, di cui all'allegato A annesso alla

suddetta legge, si intende comprensivo anche del costo attribuibile

alla scaffalatura asservita dagli impianti automatici di

movimentazione, che costituisce, al contempo, parte del sistema

costruttivo dell'intero fabbricato; resta ferma la rilevanza di detta

scaffalatura ai fini della determinazione della rendita catastale, in

quanto elemento costruttivo dell'intero fabbricato.

 Art. 3-quinquies (Agibilita' per lavoratori autonomi dello

spettacolo). - 1. Al decreto legislativo del Capo provvisorio dello

Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla

legge 29 novembre 1952, n. 2388, sono apportate le seguenti

modificazioni:

 a) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente:

 "Art. 6. - 1. Le imprese dell'esercizio teatrale,

cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le

associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le

emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi non possono far

agire nei locali di proprieta' o di cui abbiano un diritto personale

di godimento i lavoratori autonomi dello spettacolo, ivi compresi

quelli con rapporti di collaborazione, appartenenti alle categorie

indicate ai numeri da 1) a 14) del primo comma dell'articolo 3, che

non siano in possesso del certificato di agibilita'. Per le

prestazioni svolte dai lavoratori di cui al numero 23-bis) del primo

comma dell'articolo 3 il certificato di agibilita' e' richiesto dai

lavoratori medesimi, salvo l'obbligo di custodia dello stesso che e'

posto a carico del committente.

 2. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1

le imprese sono soggette alla sanzione amministrativa di euro 129 per

ogni giornata di lavoro prestata da ciascun lavoratore autonomo";

 b) all'articolo 10, il terzo comma e' abrogato».

 All'articolo 4, il comma 2 e' sostituito dal seguente:

 «2. L'articolo 560 del codice di procedura civile e' sostituito

dal seguente:

 "Art. 560 (Modo della custodia). - Il debitore e il terzo

nominato custode debbono rendere il conto a norma dell'articolo 593.

 Il custode nominato ha il dovere di vigilare affinche' il

debitore e il nucleo familiare conservino il bene pignorato con la

diligenza del buon padre di famiglia e ne mantengano e tutelino

l'integrita'.

 Il debitore e i familiari che con lui convivono non perdono il

possesso dell'immobile e delle sue pertinenze sino al decreto di

trasferimento, salvo quanto previsto dal sesto comma.

 Il debitore deve consentire, in accordo con il custode, che

l'immobile sia visitato da potenziali acquirenti.

 Le modalita' del diritto di visita sono contemplate e stabilite

nell'ordinanza di cui all'articolo 569.

 Il giudice ordina, sentiti il custode e il debitore, la

liberazione dell'immobile pignorato per lui ed il suo nucleo

familiare, qualora sia ostacolato il diritto di visita di potenziali

acquirenti, quando l'immobile non sia adeguatamente tutelato e

mantenuto in uno stato di buona conservazione, per colpa o dolo del

debitore e dei membri del suo nucleo familiare, quando il debitore

viola gli altri obblighi che la legge pone a suo carico, o quando

l'immobile non e' abitato dal debitore e dal suo nucleo familiare.

 Al debitore e' fatto divieto di dare in locazione l'immobile

pignorato se non e' autorizzato dal giudice dell'esecuzione.

 Fermo quanto previsto dal sesto comma, quando l'immobile

pignorato e' abitato dal debitore e dai suoi familiari il giudice non

puo' mai disporre il rilascio dell'immobile pignorato prima della

pronuncia del decreto di trasferimento ai sensi dell'articolo 586"».

 Dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente:

 «Art. 4-bis (Disposizioni in favore dei familiari delle vittime e

dei superstiti del disastro di Rigopiano del 18 gennaio 2017). - 1.

E' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2019 ai fini

della corresponsione di speciali elargizioni in favore delle famiglie

delle vittime del disastro di Rigopiano, avvenuto il 18 gennaio 2017,

e in favore di coloro che a causa del disastro hanno riportato

lesioni gravi e gravissime.

 2. La Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con i

sindaci dei comuni di residenza delle vittime e dei soggetti che

hanno riportato lesioni gravi e gravissime, individua le famiglie

beneficiarie delle elargizioni di cui al comma 1 e determina la somma

spettante a ciascuna famiglia e a ciascun soggetto.

 3. A ciascuna delle famiglie delle vittime e' attribuita una

somma determinata tenuto conto anche dello stato di effettiva

necessita'.

 4. Ai soggetti che hanno riportato lesioni gravi e gravissime e'

attribuita una somma determinata, nell'ambito del limite di spesa

complessivo stabilito dal comma 1, in proporzione alla gravita' delle

lesioni subite e tenuto conto dello stato di effettiva necessita'.

All'attribuzione delle speciali elargizioni di cui al presente

articolo si provvede, ai sensi del comma 7, nei limiti

dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1.

 5. Le elargizioni di cui al comma 1 spettanti alle famiglie delle

vittime sono assegnate e corrisposte secondo il seguente ordine:

 a) al coniuge superstite, con esclusione del coniuge rispetto

al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di

scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e

del coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza

passata in giudicato, e ai figli se a carico;

 b) ai figli, in mancanza del coniuge superstite o nel caso di

coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non

definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del

matrimonio o di coniuge cui sia stata addebitata la separazione con

sentenza passata in giudicato;

 c) al convivente more uxorio;

 d) ai genitori;

 e) ai fratelli e alle sorelle, se conviventi e a carico;

 f) ai conviventi a carico negli ultimi tre anni precedenti

l'evento.

 6. In presenza di figli a carico della vittima nati da rapporti

di convivenza more uxorio, l'elargizione di cui al comma 3 e'

assegnata al convivente more uxorio con lo stesso ordine di priorita'

previsto per i beneficiari di cui alla lettera a) del comma 5.

 7. Le elargizioni di cui al comma l sono corrisposte con decreti

del Presidente del Consiglio dei ministri.

 8. Le medesime elargizioni sono esenti da ogni imposta o tassa e

sono assegnate in aggiunta ad ogni altra somma cui i soggetti

beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo ai sensi della

normativa vigente.

 9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni

di euro per l'anno 2019, si provvede mediante utilizzo delle risorse

iscritte per l'anno 2019 nel Fondo per il federalismo amministrativo

di parte corrente, di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, dello

stato di previsione del Ministero dell'interno.

 10. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

 All'articolo 6, il comma 3 e' sostituito dai seguenti:

 «3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto e' istituito il Registro elettronico

nazionale per la tracciabilita' dei rifiuti, gestito direttamente dal

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, cui

sono tenuti ad iscriversi, entro il termine individuato con il

decreto di cui al comma 3-bis, gli enti e le imprese che effettuano

il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli

enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a

titolo professionale o che operano in qualita' di commercianti ed

intermediari di rifiuti pericolosi, i Consorzi istituiti per il

recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti,

nonche', con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui

all'articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.

152.

 3-bis. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e

del mare, con proprio decreto adottato ai sensi dell'articolo 17,

comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello

sviluppo economico, il Ministro per la pubblica amministrazione e il

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nonche' per gli

aspetti di competenza il Ministro della difesa, definisce le

modalita' di organizzazione e funzionamento del Registro elettronico

nazionale, le modalita' di iscrizione dei soggetti obbligati e di

coloro che intendano volontariamente aderirvi, nonche' gli

adempimenti cui i medesimi sono tenuti, secondo criteri di

gradualita' per la progressiva partecipazione di tutti gli operatori.

 3-ter. Dal 1° gennaio 2019 e fino al termine di piena

operativita' del Registro elettronico nazionale come individuato con

il decreto di cui al comma 3-bis, la tracciabilita' dei rifiuti e'

garantita effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189,

190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo

previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3

dicembre 2010, n. 205, anche mediante le modalita' di cui

all'articolo 194-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006; si

applicano altresi' le disposizioni di cui all'articolo 258 del

decreto legislativo n. 152 del 2006, nel testo previgente alle

modifiche apportate dal decreto legislativo n. 205 del 2010.

 3-quater. L'iscrizione al Registro elettronico nazionale comporta

il versamento di un diritto di segreteria e di un contributo annuale,

al fine di assicurare l'integrale copertura dei costi di

funzionamento del sistema. Con il medesimo decreto di cui al comma

3-bis, da aggiornare ogni tre anni, sono determinati gli importi

dovuti a titolo di diritti di segreteria e di contributo nonche' le

modalita' di versamento. Agli oneri derivanti dall'istituzione del

Registro elettronico nazionale, pari a 1,61 milioni di euro per

l'anno 2019, si provvede: quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno

2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo

speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale

2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali"

della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del

Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo

parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; quanto a 0,11

milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione

dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai

fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma

"Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"

dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze

per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento

relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e

del mare. A decorrere dall'anno 2020 agli oneri di funzionamento si

provvede con i proventi derivanti dai diritti di segreteria e con il

contributo annuale, che sono versati ad apposito capitolo

dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con

decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito

capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e

della tutela del territorio e del mare.

 3-quinquies. La violazione dell'obbligo di iscrizione, il mancato

o parziale versamento del contributo e le violazioni degli obblighi

stabiliti con il decreto di cui al comma 3-bis sono soggetti a

sanzioni amministrative pecuniarie il cui importo e' determinato, per

le singole condotte sanzionate, con il medesimo decreto. Gli importi

delle sanzioni sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del

bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di

previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

e del mare, destinati agli interventi di bonifica dei siti di cui

all'articolo 252, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.

152, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 253, comma 5,

del medesimo decreto legislativo, secondo criteri e modalita' di

ripartizione fissati con decreto del Ministro dell'ambiente e della

tutela del territorio e del mare.

 3-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'

autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti

variazioni di bilancio».

 All'articolo 8:

 dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

 «1-bis. Il mandato del Commissario straordinario per

l'attuazione dell'Agenda digitale, nominato con decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri 25 ottobre 2018, ai sensi

dell'articolo 63 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179,

nonche' l'operativita' della relativa struttura di supporto, sono

prorogati al 31 dicembre 2019.

 1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2020, al fine di garantire

l'attuazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana, anche in

coerenza con l'Agenda digitale europea, le funzioni, i compiti e i

poteri conferiti al Commissario straordinario per l'attuazione

dell'Agenda digitale dall'articolo 63 del decreto legislativo 26

agosto 2016, n. 179, sono attribuiti al Presidente del Consiglio dei

ministri o al Ministro delegato che li esercita per il tramite delle

strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri dallo stesso

individuate, di concerto con il Ministero dell'economia e delle

finanze per le materie di sua competenza.

 1-quater. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1-ter,

il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato, si

avvale di un contingente di esperti messi a disposizioni delle

strutture di cui al medesimo comma 1-ter, in possesso di specifica ed

elevata competenza tecnologica e di gestione di processi complessi,

nonche' di significativa esperienza in tali materie, ivi compreso lo

sviluppo di programmi e piattaforme digitali con diffusione su larga

scala, da nominare ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo

30 luglio 1999, n. 303. Con apposito decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri, sono individuati il contingente di tali

esperti e la relativa composizione, con le specifiche qualificazioni

richieste ed i relativi compensi.

 1-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da

1-bis a 1-quater, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere

dall'anno 2020, si provvede:

 a) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2020, mediante

corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di

parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021,

nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della

missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo

parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero

dell'economia e delle finanze;

 b) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 6 milioni

di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante riduzione

dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della

legge 23 dicembre 2014, n. 190, relativa al Fondo per esigenze

indifferibili»;

 al comma 2:

 al primo periodo, le parole: «gia' assegnate all'Agenzia per

l'Italia digitale» sono sostituite dalle seguenti: «gia' destinate

dall'Agenzia per l'Italia digitale»;

 dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Le predette

risorse finanziarie sono versate, nell'anno 2019, all'entrata del

bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione

del Ministero dell'economia e delle finanze e destinate al bilancio

autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri».

 Dopo l'articolo 8 sono inseriti i seguenti:

 «Art. 8-bis (Misure di semplificazione per l'innovazione). - 1.

Al decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, sono apportate le

seguenti modificazioni:

 a) all'articolo 7, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

 "2-bis. Qualora siano utilizzate infrastrutture fisiche esistenti

e tecnologie di scavo a basso impatto ambientale in presenza di

sottoservizi, ai fini dell'autorizzazione archeologica di cui

all'articolo 21 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio

2004, n. 42, l'avvio dei lavori e' subordinato alla trasmissione, da

parte dell'operatore di rete alla soprintendenza competente, di

documentazione cartografica rilasciata dalle competenti autorita'

locali che attesti la sovrapposizione dell'intero tracciato ai

sottoservizi esistenti. La disposizione si applica anche alla

realizzazione dei pozzetti accessori alle infrastrutture stesse,

qualora essi siano realizzati al di sopra dei medesimi sottoservizi

preesistenti. L'operatore di rete comunica, con un preavviso di

almeno quindici giorni, l'inizio dei lavori alla soprintendenza

competente. Qualora la posa in opera dei sottoservizi interessi spazi

aperti nei centri storici, e' altresi' depositato presso la

soprintendenza, ai fini della preventiva approvazione, apposito

elaborato tecnico che dia conto anche della risistemazione degli

spazi oggetto degli interventi.

 2-ter. Qualora siano utilizzate tecnologie di scavo a basso

impatto ambientale con minitrincea, come definita dall'articolo 8 del

decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° ottobre 2013,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 17 ottobre 2013, ai

fini dell'autorizzazione archeologica di cui all'articolo 21 del

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le attivita' di scavo

sono precedute da indagini non invasive, concordate con la

soprintendenza, in relazione alle caratteristiche delle aree

interessate dai lavori. A seguito delle suddette indagini, dei cui

esiti, valutati dalla soprintendenza, si tiene conto nella

progettazione dell'intervento, in considerazione del limitato impatto

sul sottosuolo, le tecnologie di scavo in minitrincea si considerano

esentate dalla procedura di verifica preventiva dell'interesse

archeologico di cui all'articolo 25, commi 8 e seguenti, del codice

di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. In ogni caso il

soprintendente puo' prescrivere il controllo archeologico in corso

d'opera per i lavori di scavo";

 b) all'articolo 8, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:

 "4-bis. I lavori necessari alla realizzazione di infrastrutture

interne ed esterne all'edificio predisposte per le reti di

comunicazione elettronica a banda ultralarga, volte a portare la rete

sino alla sede dell'abbonato, sono equiparati ai lavori di

manutenzione straordinaria urgente di cui all'articolo 1135 del

codice civile. Tale disposizione non si applica agli immobili

tutelati ai sensi della parte seconda del decreto legislativo 22

gennaio 2004, n. 42";

 c) all'articolo 12, comma 3, sono aggiunte, in fine, le

seguenti parole: ", restando quindi escluso ogni altro tipo di onere

finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi

natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto".

 2. All'articolo 88 del codice di cui al decreto legislativo 1°

agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) al comma 1, dopo le parole: "conforme ai modelli predisposti

dagli Enti locali e, ove non predisposti, al modello C di cui

all'allegato n. 13, all'Ente locale ovvero alla figura soggettiva

pubblica proprietaria delle aree" sono aggiunte le seguenti:

"un'istanza unica";

 b) al comma 6, dopo le parole: "Il rilascio dell'autorizzazione

comporta l'autorizzazione alla effettuazione degli scavi" sono

inserite le seguenti: "e delle eventuali opere civili";

 c) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:

 "7-bis. In riferimento ad interventi per l'installazione di reti

di comunicazione elettronica a banda ultralarga, in deroga a quanto

previsto dall'articolo 22, comma 1, del codice di cui al decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'autorizzazione prevista

dall'articolo 21, comma 4, relativa agli interventi in materia di

edilizia pubblica e privata, ivi compresi gli interventi sui beni di

cui all'articolo 10, comma 4, lettera g), del medesimo decreto

legislativo n. 42 del 2004, e' rilasciata entro il termine di novanta

giorni dalla ricezione della richiesta da parte della soprintendenza

a condizione che detta richiesta sia corredata di idonea e completa

documentazione tecnica".

 3. All'allegato B al regolamento di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, il capoverso B.10 e'

sostituito dal seguente:

 "B.10. Installazione di cabine per impianti tecnologici a rete,

fatta salva la fattispecie dell'installazione delle stesse

all'interno di siti recintati gia' attrezzati con apparati di rete

che, non superando l'altezza della recinzione del sito, non comporti

un impatto paesaggistico ulteriore del sito nel suo complesso, da

intendersi ricompresa e disciplinata dalla voce A.8 dell'allegato A,

o colonnine modulari ovvero sostituzione delle medesime con altre

diverse per tipologia, dimensioni e localizzazione".

 4. All'articolo 26 del codice della strada, di cui al decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 3 e' inserito il

seguente:

 "3-bis. Nel caso di interventi finalizzati all'installazione di

reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga, il nulla osta

di cui al comma 3 e' rilasciato nel termine di quindici giorni dalla

ricezione della richiesta da parte del comune".

 5. All'articolo 94, comma 2, del testo unico di cui al decreto

del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo le

parole: "entro sessanta giorni dalla richiesta" sono inserite le

seguenti: ", ed entro quaranta giorni dalla stessa in riferimento ad

interventi finalizzati all'installazione di reti di comunicazione

elettronica a banda ultralarga,".

 Art. 8-ter (Tecnologie basate su registri distribuiti e smart

contract). - 1. Si definiscono "tecnologie basate su registri

distribuiti" le tecnologie e i protocolli informatici che usano un

registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile

simultaneamente, architetturalmente decentralizzato su basi

crittografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida,

l'aggiornamento e l'archiviazione di dati sia in chiaro che

ulteriormente protetti da crittografia verificabili da ciascun

partecipante, non alterabili e non modificabili.

 2. Si definisce "smart contract" un programma per elaboratore che

opera su tecnologie basate su registri distribuiti e la cui

esecuzione vincola automaticamente due o piu' parti sulla base di

effetti predefiniti dalle stesse. Gli smart contract soddisfano il

requisito della forma scritta previa identificazione informatica

delle parti interessate, attraverso un processo avente i requisiti

fissati dall'Agenzia per l'Italia digitale con linee guida da

adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto.

 3. La memorizzazione di un documento informatico attraverso l'uso

di tecnologie basate su registri distribuiti produce gli effetti

giuridici della validazione temporale elettronica di cui all'articolo

41 del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 23 luglio 2014.

 4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto, l'Agenzia per l'Italia

digitale individua gli standard tecnici che le tecnologie basate su

registri distribuiti debbono possedere ai fini della produzione degli

effetti di cui al comma 3».

 Dopo l'articolo 9 e' inserito il seguente:

 «Art. 9-bis (Semplificazioni in materia di personale del Servizio

sanitario nazionale e di fatturazione elettronica per gli operatori

sanitari). - 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145,

sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) al comma 365 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le

previsioni di cui ai commi 361, 363 e 364 si applicano alle procedure

concorsuali per l'assunzione di personale medico,

tecnico-professionale e infermieristico, bandite dalle aziende e

dagli enti del Servizio sanitario nazionale a decorrere dal 1°

gennaio 2020";

 b) al comma 687, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:

"Per il triennio 2019-2021, la dirigenza amministrativa,

professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale, in

considerazione della mancata attuazione nei termini previsti della

delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 7

agosto 2015, n. 124, e' compresa nell'area della contrattazione

collettiva della sanita' nell'ambito dell'apposito accordo stipulato

ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165".

 2. Le disposizioni di cui all'articolo 10-bis del decreto-legge

23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge

17 dicembre 2018, n. 136, si applicano anche ai soggetti che non sono

tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con

riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie

effettuate nei confronti delle persone fisiche.

 3. Per le finalita' di cui al comma 582 dell'articolo 1 della

legge 30 dicembre 2018, n. 145, nel caso in cui alla data del 15

febbraio 2019 non si sia perfezionato il recupero integrale delle

risorse finanziarie connesse alle procedure di ripiano della spesa

farmaceutica per gli anni dal 2013 al 2015 e per l'anno 2016, ai

sensi dell'articolo 1, commi da 389 a 392, della legge 27 dicembre

2017, n. 205, nonche' per l'anno 2017 per la spesa per acquisti

diretti, il direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco

(AIFA) accerta che entro il 30 aprile 2019 sia stato versato dalle

aziende farmaceutiche titolari di autorizzazione all'immissione in

commercio (AIC) almeno l'importo di euro 2.378 milioni, a titolo di

ripiano della spesa farmaceutica stessa. Al fine di semplificare le

modalita' di versamento, le predette aziende si avvalgono del Fondo

istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze

dall'articolo 21, comma 23, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, che

e' ridenominato allo scopo "Fondo per payback 2013-2017".

 4. L'accertamento di cui al comma 3 e' compiuto entro il 31

maggio 2019, anche sulla base dei dati forniti dal Ministero

dell'economia e delle finanze nonche' dalle regioni interessate, ed

e' effettuato computando gli importi gia' versati per i ripiani degli

anni 2013-2017 e quelli versati risultanti a seguito degli effetti,

che restano fermi, delle transazioni stipulate ai sensi dell'articolo

1, comma 390, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dell'articolo

22-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136. Dell'esito

dell'accertamento e' data notizia nel sito istituzionale dell'AIFA.

 5. L'accertamento positivo del conseguimento della somma

complessivamente prevista dal comma 3 si intende satisfattivo di ogni

obbligazione a carico di ciascuna azienda farmaceutica titolare di

AIC tenuta al ripiano della spesa farmaceutica per gli anni dal 2013

al 2017 e ne consegue l'estinzione di diritto, per cessata materia

del contendere, a spese compensate, delle liti pendenti dinanzi al

giudice amministrativo, aventi ad oggetto le determinazioni dell'AIFA

relative ai ripiani di cui al comma 3. L'AIFA e' tenuta a comunicare

l'esito dell'accertamento di cui al comma 4 alle segreterie degli

organi giurisdizionali presso i quali pendono i giudizi di cui al

presente comma, inerenti all'attivita' di recupero del ripiano della

spesa farmaceutica degli anni 2013-2017.

 6. A seguito dell'accertamento positivo, con decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze, sentita l'AIFA, d'intesa con la

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

province autonome di Trento e di Bolzano, e' ripartito tra le regioni

e le province autonome l'importo giacente sul Fondo per payback

2013-2017».

 Dopo l'articolo 10 e' inserito il seguente:

 «Art. 10-bis (Misure urgenti in materia di autoservizi pubblici

non di linea). - 1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate

le seguenti modificazioni:

 a) all'articolo 3, comma 1, le parole: "presso la rimessa" sono

sostituite dalle seguenti: "presso la sede o la rimessa" e sono

aggiunte, in fine, le seguenti parole: "anche mediante l'utilizzo di

strumenti tecnologici";

 b) all'articolo 3, il comma 3 e' sostituito dal seguente:

 "3. La sede operativa del vettore e almeno una rimessa devono

essere situate nel territorio del comune che ha rilasciato

l'autorizzazione. E' possibile per il vettore disporre di ulteriori

rimesse nel territorio di altri comuni della medesima provincia o

area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha

rilasciato l'autorizzazione, previa comunicazione ai comuni predetti,

salvo diversa intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata entro

il 28 febbraio 2019. In deroga a quanto previsto dal presente comma,

in ragione delle specificita' territoriali e delle carenze

infrastrutturali, per le sole regioni Sicilia e Sardegna

l'autorizzazione rilasciata in un comune della regione e' valida

sull'intero territorio regionale, entro il quale devono essere

situate la sede operativa e almeno una rimessa";

 c) all'articolo 10, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

 "2-bis. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di

taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con

conducente di autovettura ovvero di natante, in caso di malattia,

invalidita' o sospensione della patente, intervenute successivamente

al rilascio della licenza o dell'autorizzazione, possono mantenere la

titolarita' della licenza o dell'autorizzazione, a condizione che

siano sostituiti alla guida dei veicoli o alla conduzione dei

natanti, per l'intero periodo di durata della malattia,

dell'invalidita' o della sospensione della patente, da persone in

possesso dei requisiti professionali e morali previsti dalla

normativa vigente";

 d) all'articolo 10, il comma 3 e' sostituito dal seguente:

 "3. Il rapporto di lavoro con un sostituto alla guida e' regolato

con contratto di lavoro stipulato in base alle norme vigenti. Il

rapporto con il sostituto alla guida puo' essere regolato anche in

base ad un contratto di gestione";

 e) all'articolo 11, il comma 4 e' sostituito dal seguente:

 "4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con

conducente sono effettuate presso la rimessa o la sede, anche

mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici. L'inizio ed il termine

di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire

presso le rimesse di cui all'articolo 3, comma 3, con ritorno alle

stesse. Il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono

avvenire anche al di fuori della provincia o dell'area metropolitana

in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato

l'autorizzazione. Nel servizio di noleggio con conducente e' previsto

l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un

foglio di servizio in formato elettronico, le cui specifiche sono

stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con

proprio decreto, adottato di concerto con il Ministero dell'interno.

Il foglio di servizio in formato elettronico deve riportare: a) targa

del veicolo; b) nome del conducente; c) data, luogo e chilometri di

partenza e arrivo; d) orario di inizio servizio, destinazione e

orario di fine servizio; e) dati del fruitore del servizio. Fino

all'adozione del decreto di cui al presente comma, il foglio di

servizio elettronico e' sostituito da una versione cartacea dello

stesso, caratterizzata da numerazione progressiva delle singole

pagine da compilare, avente i medesimi contenuti previsti per quello

in formato elettronico, e da tenere in originale a bordo del veicolo

per un periodo non inferiore a quindici giorni, per essere esibito

agli organi di controllo, con copia conforme depositata in rimessa";

 f) all'articolo 11, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

 "4-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 4, l'inizio di un

nuovo servizio puo' avvenire senza il rientro in rimessa, quando sul

foglio di servizio sono registrate, sin dalla partenza dalla rimessa

o dal pontile d'attracco, piu' prenotazioni di servizio oltre la

prima, con partenza o destinazione all'interno della provincia o

dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha

rilasciato l'autorizzazione. Per quanto riguarda le regioni Sicilia e

Sardegna, partenze e destinazioni possono ricadere entro l'intero

territorio regionale.

 4-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, e' in ogni

caso consentita la fermata su suolo pubblico durante l'attesa del

cliente che ha effettuato la prenotazione del servizio e nel corso

dell'effettiva prestazione del servizio stesso".

 2. Il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,

di concerto con il Ministero dell'interno, di cui all'articolo 11,

comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, come modificato dal

comma 1, lettera e), del presente articolo, e' adottato entro il 30

giugno 2019.

 3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente

decreto, presso il Centro elaborazione dati del Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti e' istituito un registro informatico

pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio

taxi effettuato con autovettura, motocarrozzetta e natante e di

quelle di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente

effettuato con autovettura, motocarrozzetta e natante. Con decreto

del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate

le specifiche tecniche di attuazione e le modalita' con le quali le

predette imprese dovranno registrarsi. Agli oneri derivanti dalle

previsioni del presente comma, connessi all'implementazione e

all'adeguamento dei sistemi informatici del Centro elaborazione dati

del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pari ad euro un

milione per l'annualita' 2019, si provvede mediante utilizzo

dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, del

decreto-legge 29 dicembre 2018, n. 143. Alla gestione dell'archivio

il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede con le

risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione

vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 4. Le sanzioni di cui all'articolo 11-bis della legge 15 gennaio

1992, n. 21, per l'inosservanza degli articoli 3 e 11 della medesima

legge, come modificati dal comma 1 del presente articolo, si

applicano a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di

entrata in vigore del presente decreto. Parimenti rimangono sospese

per la stessa durata le sanzioni previste dall'articolo 85, commi 4 e

4-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30

aprile 1992, n. 285, limitatamente ai soggetti titolari di

autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con

conducente.

 5. A decorrere dal 1° gennaio 2019, il comma 3 dell'articolo 2

del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e' abrogato.

 6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente

decreto e fino alla piena operativita' dell'archivio informatico

pubblico nazionale delle imprese di cui al comma 3, non e' consentito

il rilascio di nuove autorizzazioni per l'espletamento del servizio

di noleggio con conducente con autovettura, motocarrozzetta e

natante.

 7. A decorrere dal 1° gennaio 2019, l'articolo 7-bis del

decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni,

dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e' abrogato.

 8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su

proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del

Ministro dello sviluppo economico, da adottare ai sensi dell'articolo

17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' disciplinata

l'attivita' delle piattaforme tecnologiche di intermediazione che

intermediano tra domanda e offerta di autoservizi pubblici non di

linea.

 9. Fino alla data di adozione delle deliberazioni della

Conferenza unificata di cui al comma 1, lettera b), e comunque per un

periodo non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore del

presente decreto, l'inizio di un singolo servizio, fermo l'obbligo di

previa prenotazione, puo' avvenire da luogo diverso dalla rimessa,

quando lo stesso e' svolto in esecuzione di un contratto in essere

tra cliente e vettore, stipulato in forma scritta con data certa sino

a quindici giorni antecedenti la data di entrata in vigore del

presente decreto e regolarmente registrato. L'originale o copia

conforme del contratto deve essere tenuto a bordo della vettura o

presso la sede e deve essere esibito in caso di controlli».

 All'articolo 11, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

 «2-bis. Al fine di semplificare le procedure per la copertura dei

posti non riservati ai sensi dell'articolo 703, comma 1, lettera c),

del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo

15 marzo 2010, n. 66, e' autorizzata l'assunzione degli allievi

agenti della Polizia di Stato, nei limiti delle facolta' assunzionali

non soggette alle riserve di posti di cui al citato articolo 703,

comma 1, lettera c), e nel limite massimo di 1.851 posti, mediante

scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del

concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della

Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia -

Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale - n. 40 del

26 maggio 2017. L'Amministrazione della pubblica sicurezza procede

alle predette assunzioni:

 a) a valere sulle facolta' assunzionali previste per l'anno

2019 in relazione alle cessazioni intervenute entro la data del 31

dicembre 2018 e nei limiti del relativo risparmio di spesa,

determinato ai sensi dell'articolo 66, commi 9-bis e 10, del

decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,

dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

 b) limitatamente ai soggetti risultati idonei alla relativa

prova scritta d'esame e secondo l'ordine decrescente del voto in essa

conseguito, ferme restando le riserve e le preferenze applicabili

secondo la normativa vigente alla predetta procedura concorsuale,

purche' in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di

cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24

aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore

della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di

cui all'articolo 2049 del citato codice dell'ordinamento militare;

 c) previa verifica dei requisiti di cui alla lettera b),

mediante convocazione degli interessati, individuati con decreto del

Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, in

relazione al numero dei posti di cui al presente comma, secondo

l'ordine determinato in applicazione delle disposizioni di cui alla

citata lettera b);

 d) previo avvio a piu' corsi di formazione di cui all'articolo

6-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del

1982, ciascuno con propria decorrenza giuridica ed economica, secondo

le disponibilita' organizzative e logistiche degli istituti di

istruzione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

 2-ter. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono

apportate le seguenti modificazioni:

 a) al comma 149, il secondo periodo e' soppresso;

 b) al comma 151:

 1) all'alinea, le parole: "pari a 7,5 milioni di euro per

ciascuna delle annualita' del biennio 2019-2020 e a 20,5 milioni di

euro" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 7 milioni di euro per

ciascuna delle annualita' del biennio 2019-2020 e a 18 milioni di

euro";

 2) alla lettera a), le parole: "quanto a 5 milioni di euro a

decorrere dal 2019" sono sostituite dalle seguenti: "quanto a 4,5

milioni di euro per ciascuna delle annualita' del biennio 2019-2020 e

a 2,5 milioni di euro a decorrere dal 2021".

 2-quater. All'articolo 26 del decreto legislativo 21 maggio 2018,

n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) al comma 1, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:

"Le disposizioni del predetto decreto continuano ad applicarsi sino

al 30 giugno 2019";

 b) al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Il

decreto del Ministro dell'interno 16 dicembre 2010, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 302 del 28 dicembre 2010, cessa di avere

efficacia a decorrere dal 1° luglio 2019".

 2-quinquies. All'articolo 1, comma 441, secondo periodo, della

legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "Previo avvio delle

rispettive procedure negoziali e di concertazione," sono soppresse».

 Dopo l'articolo 11 sono inseriti i seguenti:

 «Art. 11-bis (Misure di semplificazione in materia contabile in

favore degli enti locali). - 1. Nelle more della conclusione dei

lavori del tavolo tecnico-politico per la redazione di linee guida

finalizzate all'avvio di un percorso di revisione organica della

disciplina in materia di ordinamento delle province e delle citta'

metropolitane, al superamento dell'obbligo di gestione associata

delle funzioni e alla semplificazione degli oneri amministrativi e

contabili a carico dei comuni, soprattutto di piccole dimensioni, di

cui all'articolo 1, comma 2-ter, del decreto-legge 25 luglio 2018, n.

91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n.

108, all'articolo 1, comma 1120, lettera a), della legge 27 dicembre

2017, n. 205, le parole: "30 giugno 2019" sono sostituite dalle

seguenti: "31 dicembre 2019".

 2. Fermo restando quanto previsto dai commi 557-quater e 562

dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i comuni

privi di posizioni dirigenziali, il limite previsto dall'articolo 23,

comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si

applica al trattamento accessorio dei titolari di posizione

organizzativa di cui agli articoli 13 e seguenti del contratto

collettivo nazionale di lavoro (CCNL) relativo al personale del

comparto funzioni locali - Triennio 2016-2018, limitatamente al

differenziale tra gli importi delle retribuzioni di posizione e di

risultato gia' attribuiti alla data di entrata in vigore del predetto

CCNL e l'eventuale maggiore valore delle medesime retribuzioni

successivamente stabilito dagli enti ai sensi dell'articolo 15, commi

2 e 3, del medesimo CCNL, attribuito a valere sui risparmi

conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere

destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato che sono

contestualmente ridotte del corrispondente valore finanziario.

 3. E' costituito presso il Ministero dell'economia e delle

finanze un tavolo tecnico-politico cui partecipano rappresentanti

dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e tecnici dei

Dipartimenti del tesoro e della Ragioneria generale dello Stato del

Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' del Dipartimento per

gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, da

individuare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto, con il compito di

formulare proposte per la ristrutturazione, senza nuovi o maggiori

oneri per la finanza pubblica, del debito gravante sugli enti locali

in considerazione della durata delle posizioni debitorie e

dell'andamento dei tassi correntemente praticati nel mercato del

credito rivolto agli enti locali. Ai partecipanti al tavolo di cui al

presente comma non spettano gettoni di presenza o emolumenti a

qualsiasi titolo dovuti, ne' rimborsi spese.

 4. Al primo periodo del comma 866 dell'articolo 1 della legge 27

dicembre 2017, n. 205, le parole: "Per gli anni dal 2018 al 2020"

sono soppresse.

 5. All'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, il

comma 2 e' sostituito dal seguente:

 "2. I comuni di cui al comma 1 comunicano al Ministero

dell'interno, entro il termine perentorio di quindici giorni

successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione

del presente decreto per l'anno 2016, entro il 31 marzo per ciascuno

degli anni dal 2017 al 2018, ed entro il 20 dicembre 2019 per l'anno

2019, la sussistenza della fattispecie di cui comma 1, ivi incluse le

richieste non soddisfatte negli anni precedenti, con modalita'

telematiche individuate dal Ministero dell'interno. Le richieste sono

soddisfatte per l'intero importo. La ripartizione del Fondo avviene

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta

del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia

e finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da

adottare entro novanta giorni dal termine di invio delle richieste.

Nel caso in cui l'ammontare delle richieste superi l'ammontare annuo

complessivamente assegnato, le risorse sono attribuite

proporzionalmente".

 6. I comuni, le province e le citta' metropolitane possono

ripartire l'eventuale disavanzo, conseguente all'operazione di

stralcio dei crediti fino a 1.000 euro affidati agli agenti della

riscossione prevista dall'articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre

2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre

2018, n. 136, in un numero massimo di cinque annualita' in quote

costanti. L'importo del disavanzo ripianabile in cinque anni non puo'

essere superiore alla sommatoria dei residui attivi cancellati per

effetto dell'operazione di stralcio al netto dell'accantonamento al

fondo crediti di dubbia esigibilita' nel risultato di

amministrazione.

 7. Al comma 855 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.

145, le parole: "entro il termine del 15 dicembre 2019" sono

sostituite dalle seguenti: "entro il termine del 30 dicembre 2019".

 8. Dopo il comma 895 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre

2018, n. 145, sono inseriti i seguenti:

 "895-bis. A titolo di ristoro del gettito non piu' acquisibile

dai comuni a seguito dell'introduzione della TASI di cui al comma 639

dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' attribuito

ai comuni interessati un contributo complessivo di 110 milioni di

euro per l'anno 2019, da ripartire con decreto del Ministero

dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle

finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed

autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2019, in proporzione

al peso del contributo di ciascun ente di cui alla tabella B allegata

al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2017,

pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 123

del 29 maggio 2017.

 895-ter. All'onere di cui al comma 895-bis, pari a 110 milioni di

euro per l'anno 2019, si provvede:

 a) quanto a 90 milioni di euro, mediante corrispondente

riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255;

 b) quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente

riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,

di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,

n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,

n. 307;

 c) quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente

riduzione del fondo derivante dal riaccertamento dei residui passivi

ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del decreto-legge 24

aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23

giugno 2014, n. 89, iscritto nello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze".

 9. Nelle more dell'intesa di cui al punto 5 dell'accordo

sottoscritto il 30 gennaio 2018 tra il Presidente del Consiglio dei

ministri, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente

della regione Friuli Venezia Giulia, il fondo di cui all'articolo 1,

comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' integrato di 71,8

milioni di euro per l'anno 2019 e di 86,1 milioni di euro a decorrere

dall'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori

entrate derivanti dai commi da 11 a 15.

 10. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono

apportate le seguenti modificazioni:

 a) al comma 126, le parole: "31 gennaio 2019" sono sostituite

dalle seguenti: "15 marzo 2019", le parole: "20 febbraio 2019" sono

sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2019" e le parole: "10 marzo

2019" sono sostituite dalle seguenti: "15 aprile 2019";

 b) ai commi 824 e 842, le parole: "dai commi 98 e 126" sono

sostituite dalle seguenti: "dal comma 98";

 c) al comma 875, le parole: "31 gennaio 2019" sono sostituite

dalle seguenti: "15 marzo 2019".

 11. Se un soggetto passivo facilita, tramite l'uso di

un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una

piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di

telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, importati

da territori terzi o Paesi terzi, di valore intrinseco non superiore

a euro 150, si considera che lo stesso soggetto passivo abbia

ricevuto e ceduto detti beni.

 12. Se un soggetto passivo facilita, tramite l'uso di

un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una

piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le cessioni di telefoni

cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, effettuate

nell'Unione europea da un soggetto passivo non stabilito nell'Unione

europea a una persona che non e' un soggetto passivo, si considera

che lo stesso soggetto passivo che facilita la cessione abbia

ricevuto e ceduto detti beni.

 13. Ai fini dell'applicazione dei commi 11 e 12, si presume che

la persona che vende i beni tramite l'interfaccia elettronica sia un

soggetto passivo e la persona che acquista tali beni non sia un

soggetto passivo.

 14. Il soggetto passivo che facilita le vendite a distanza ai

sensi dei commi 11 e 12 e' tenuto a conservare la documentazione

relativa a tali vendite. Tale documentazione deve essere dettagliata

in modo sufficiente da consentire alle amministrazioni fiscali degli

Stati membri dell'Unione europea in cui tali cessioni sono imponibili

di verificare che l'IVA sia stata contabilizzata in modo corretto,

deve, su richiesta, essere messa a disposizione per via elettronica

degli Stati membri interessati e deve essere conservata per un

periodo di dieci anni a partire dal 31 dicembre dell'anno in cui

l'operazione e' stata effettuata.

 15. Il soggetto passivo che facilita le vendite a distanza ai

sensi dei commi 11 e 12 e' tenuto a designare un intermediario che

agisce in suo nome e per suo conto, se stabilito in un Paese con il

quale l'Italia non ha concluso un accordo di assistenza reciproca.

 16. Il comma 895 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.

145, e' abrogato.

 17. Al fine di potenziare ulteriormente gli interventi in materia

di sicurezza urbana per la realizzazione degli obiettivi di cui

all'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto-legge 20 febbraio

2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile

2017, n. 48, con riferimento all'installazione, da parte dei comuni,

di sistemi di videosorveglianza, l'autorizzazione di spesa di cui

all'articolo 5, comma 2-ter, del citato decreto-legge n. 14 del 2017

e' incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2019.

 18. All'onere di cui al comma 17 si provvede mediante utilizzo

delle risorse iscritte, per l'anno 2019, nel fondo per il federalismo

amministrativo di parte corrente, di cui alla legge 15 marzo 1997, n.

59, dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il Ministro

dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri

decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 19. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo

di ciascun anno di riferimento, sono definite le modalita' di

presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonche'

i criteri di ripartizione delle ulteriori risorse di cui al comma 1

dell'articolo 35-quinquies del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113,

convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132,

relativamente agli anni 2020, 2021 e 2022.

 Art. 11-ter (Piano per la transizione energetica sostenibile

delle aree idonee). - 1. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in

vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto

del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e' approvato

il Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee

(PiTESAI), al fine di individuare un quadro definito di riferimento

delle aree ove e' consentito lo svolgimento delle attivita' di

prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio

nazionale, volto a valorizzare la sostenibilita' ambientale, sociale

ed economica delle stesse.

 2. Il PiTESAI deve tener conto di tutte le caratteristiche del

territorio, sociali, industriali, urbanistiche e morfologiche, con

particolare riferimento all'assetto idrogeologico ed alle vigenti

pianificazioni e, per quanto riguarda le aree marine, deve

principalmente considerare i possibili effetti sull'ecosistema,

nonche' tenere conto dell'analisi delle rotte marittime, della

pescosita' delle aree e della possibile interferenza sulle coste. Nel

PiTESAI devono altresi' essere indicati tempi e modi di dismissione e

rimessa in pristino dei luoghi da parte delle relative installazioni

che abbiano cessato la loro attivita'.

 3. Il PiTESAI e' adottato previa valutazione ambientale

strategica e, limitatamente alle aree su terraferma, d'intesa con la

Conferenza unificata. Qualora per le aree su terraferma l'intesa non

sia raggiunta entro sessanta giorni dalla prima seduta, la Conferenza

unificata e' convocata in seconda seduta su richiesta del Ministro

dello sviluppo economico entro trenta giorni, ai sensi dell'articolo

8, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. In caso

di mancato raggiungimento dell'intesa entro il termine di centoventi

giorni dalla seconda seduta, ovvero in caso di espresso e motivato

dissenso della Conferenza unificata, il PiTESAI e' adottato con

riferimento alle sole aree marine.

 4. Nelle more dell'adozione del PiTESAI, ai fini della

salvaguardia e del miglioramento della sostenibilita' ambientale e

sociale, i procedimenti amministrativi, ivi inclusi quelli di

valutazione di impatto ambientale, relativi al conferimento di nuovi

permessi di prospezione o di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi

sono sospesi, fatti salvi i seguenti procedimenti in corso o avviati

successivamente alla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto, relativi a istanze di:

 a) proroga di vigenza delle concessioni di coltivazione di

idrocarburi in essere;

 b) rinuncia a titoli minerari vigenti o alle relative proroghe;

 c) sospensione temporale della produzione per le concessioni in

essere;

 d) riduzione dell'area, variazione dei programmi lavori e delle

quote di titolarita'.

 5. La sospensione di cui al comma 4 non si applica ai

procedimenti relativi al conferimento di concessioni di coltivazione

di idrocarburi liquidi e gassosi pendenti alla data di entrata in

vigore della legge di conversione del presente decreto. Nelle more

dell'adozione del PiTESAI, non e' consentita la presentazione di

nuove istanze di conferimento di concessioni di coltivazione, fatto

salvo quanto previsto dal comma 4, lettera a).

 6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto e fino all'adozione del PiTESAI, i

permessi di prospezione o di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi

in essere, sia per aree in terraferma che in mare, sono sospesi, con

conseguente interruzione di tutte le attivita' di prospezione e

ricerca in corso di esecuzione, fermo restando l'obbligo di messa in

sicurezza dei siti interessati dalle stesse attivita'.

 7. La sospensione di cui al comma 6 sospende anche il decorso

temporale dei permessi di prospezione e di ricerca, ai fini del

computo della loro durata; correlativamente, per lo stesso periodo di

sospensione, non e' dovuto il pagamento del relativo canone. Ai

relativi oneri, valutati in 134.000 euro in ragione d'anno, si

provvede, ai sensi del comma 12, mediante utilizzo delle maggiori

entrate di cui al comma 9 che restano acquisite all'erario.

 8. Alla data di adozione del PiTESAI, nelle aree in cui le

attivita' di prospezione e di ricerca e di coltivazione risultino

compatibili con le previsioni del Piano stesso, i titoli minerari

sospesi ai sensi del comma 6 riprendono efficacia. Nelle aree non

compatibili, il Ministero dello sviluppo economico rigetta le istanze

relative ai procedimenti sospesi ai sensi del comma 4 e revoca, anche

limitatamente ad aree parziali, i permessi di prospezione e di

ricerca in essere. In caso di revoca, il titolare del permesso di

prospezione o di ricerca e' comunque obbligato al completo ripristino

dei siti interessati. Nelle aree non compatibili, il Ministero dello

sviluppo economico rigetta anche le istanze relative ai procedimenti

di rilascio delle concessioni per la coltivazione di idrocarburi il

cui provvedimento di conferimento non sia stato rilasciato entro la

data di adozione del PiTESAI. In caso di mancata adozione del PiTESAI

entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge

di conversione del presente decreto, i procedimenti sospesi ai sensi

del comma 4 proseguono nell'istruttoria ed i permessi di prospezione

e di ricerca sospesi ai sensi del comma 6 riprendono efficacia. Alla

data di adozione del PiTESAI, nelle aree in cui le attivita' di

coltivazione risultino incompatibili con le previsioni del Piano

stesso, le concessioni di coltivazione, anche in regime di proroga,

vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto, mantengono la loro efficacia sino alla scadenza e

non sono ammesse nuove istanze di proroga.

 9. A decorrere dal 1° giugno 2019, i canoni annui di cui

all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996,

n. 625, per le concessioni di coltivazione e stoccaggio nella

terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale

italiana sono rideterminati come segue:

 a) concessione di coltivazione: 1.481,25 euro per chilometro

quadrato;

 b) concessione di coltivazione in proroga: 2.221,75 euro per

chilometro quadrato;

 c) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa

concessione di coltivazione: 14,81 euro per chilometro quadrato;

 d) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione

di coltivazione: 59,25 euro per chilometro quadrato.

 10. Al venir meno della sospensione di cui al comma 6, i canoni

annui di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 25

novembre 1996, n. 625, per i permessi di prospezione e ricerca sono

rideterminati come segue:

 a) permesso di prospezione: 92,50 euro per chilometro quadrato;

 b) permesso di ricerca: 185,25 euro per chilometro quadrato;

 c) permesso di ricerca in prima proroga: 370,25 euro per

chilometro quadrato;

 d) permesso di ricerca in seconda proroga: 740,50 euro per

chilometro quadrato.

 11. E' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno

degli anni 2019 e 2020, da iscrivere su apposito capitolo dello stato

di previsione del Ministero dello sviluppo economico per far fronte

agli oneri connessi alla predisposizione del PiTESAI.

 12. Per far fronte agli altri oneri derivanti dal presente

articolo, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dello

sviluppo economico un fondo con dotazione di 15 milioni di euro a

decorrere dall'anno 2020. Le maggiorazioni dei canoni di superficie

derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 9 e 10 sono versate ad

apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere

riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,

al fondo di cui al periodo precedente, per gli importi eccedenti

1,134 milioni di euro per l'anno 2019, 16,134 milioni di euro per

l'anno 2020 e 15,134 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Con

decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con

il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le modalita' di

versamento delle maggiorazioni dei canoni. Nel caso in cui le risorse

disponibili sul fondo per un esercizio finanziario non risultino

sufficienti per far fronte agli oneri di cui al presente articolo,

con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze, sono corrispondentemente

rimodulati i canoni annui di cui all'articolo 18, comma 1, del

decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, al fine di assicurare

un maggior gettito corrispondente ai maggiori oneri.

 13. Alle attivita' di prospezione, ricerca e coltivazione di

idrocarburi svolte nell'ambito di titoli minerari rilasciati a

seguito di istanze presentate dopo la data di entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto non si applica l'articolo

38, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito,

con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. Resta fermo

il carattere di pubblica utilita' delle attivita' di stoccaggio di

gas naturale in sotterraneo.

 Art. 11-quater (Disposizioni in materia di concessioni di grandi

derivazioni idroelettriche). - 1. Al fine di definire una disciplina

efficiente e coerente con le disposizioni dell'ordinamento

dell'Unione europea in tema di assegnazione delle concessioni di

grandi derivazioni idroelettriche, di cui all'articolo 6, comma 2,

del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775:

 a) all'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.

79, i commi 1 e 1-bis sono sostituiti dai seguenti:

 "1. Alla scadenza delle concessioni di grandi derivazioni

idroelettriche e nei casi di decadenza o rinuncia, le opere di cui

all'articolo 25, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto

11 dicembre 1933, n. 1775, passano, senza compenso, in proprieta'

delle regioni, in stato di regolare funzionamento. In caso di

esecuzione da parte del concessionario, a proprie spese e nel periodo

di validita' della concessione, di investimenti sui beni di cui al

primo periodo, purche' previsti dall'atto di concessione o comunque

autorizzati dal concedente, alla riassegnazione della concessione

secondo le procedure di cui ai commi seguenti, e' riconosciuto al

concessionario uscente, per la parte di bene non ammortizzato, un

indennizzo pari al valore non ammortizzato, fermo restando quanto

previsto dall'articolo 26 del testo unico di cui al regio decreto n.

1775 del 1933. Per i beni diversi da quelli previsti dai periodi

precedenti si applica la disciplina stabilita dall'articolo 25, commi

secondo e seguenti, del testo unico di cui al regio decreto n. 1775

del 1933, con corresponsione del prezzo da quantificare al netto dei

beni ammortizzati, sulla base del comma 1-ter del presente articolo,

intendendosi sostituiti gli organi statali ivi indicati con i

corrispondenti organi della regione.

 1-bis. Le regioni, ove non ritengano sussistere un prevalente

interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, incompatibile con

il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, possono assegnare le

concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, previa verifica dei

requisiti di capacita' tecnica, finanziaria e organizzativa di cui al

comma 1-ter, lettera d): a) ad operatori economici individuati

attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;

b) a societa' a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio

privato e' scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad

evidenza pubblica; c) mediante forme di partenariato ai sensi degli

articoli 179 e seguenti del codice di cui al decreto legislativo 18

aprile 2016, n. 50. L'affidamento a societa' partecipate deve

comunque avvenire nel rispetto delle disposizioni del testo unico di

cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

 1-ter. Nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e degli

accordi internazionali, nonche' dei principi fondamentali

dell'ordinamento statale e delle disposizioni di cui al presente

articolo, le regioni disciplinano con legge, entro un anno dalla data

di entrata in vigore della presente disposizione e comunque non oltre

il 31 marzo 2020, le modalita' e le procedure di assegnazione delle

concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico,

stabilendo in particolare:

 a) le modalita' per lo svolgimento delle procedure di

assegnazione di cui al comma 1-bis;

 b) i termini di avvio delle procedure di cui al comma 1-bis;

 c) i criteri di ammissione e di assegnazione;

 d) la previsione che l'eventuale indennizzo e' posto a carico

del concessionario subentrante;

 e) i requisiti di capacita' finanziaria, organizzativa e

tecnica adeguata all'oggetto della concessione richiesti ai

partecipanti e i criteri di valutazione delle proposte progettuali,

prevedendo quali requisiti minimi:

 1) ai fini della dimostrazione di adeguata capacita'

organizzativa e tecnica, l'attestazione di avvenuta gestione, per un

periodo di almeno cinque anni, di impianti idroelettrici aventi una

potenza nominale media pari ad almeno 3 MW;

 2) ai fini della dimostrazione di adeguata capacita'

finanziaria, la referenza di due istituti di credito o societa' di

servizi iscritti nell'elenco generale degli intermediari finanziari

che attestino che il partecipante ha la possibilita' di accedere al

credito per un importo almeno pari a quello del progetto proposto

nella procedura di assegnazione, ivi comprese le somme da

corrispondere per i beni di cui alla lettera n);

 f) i termini di durata delle nuove concessioni, comprese tra

venti anni e quaranta anni; il termine massimo puo' essere

incrementato fino ad un massimo di dieci anni, in relazione alla

complessita' della proposta progettuale presentata e all'importo

dell'investimento;

 g) gli obblighi o le limitazioni gestionali, subordinatamente

ai quali sono ammissibili i progetti di sfruttamento e utilizzo delle

opere e delle acque, compresa la possibilita' di utilizzare l'acqua

invasata per scopi idroelettrici per fronteggiare situazioni di crisi

idrica o per la laminazione delle piene;

 h) i miglioramenti minimi in termini energetici, di potenza di

generazione e di producibilita' da raggiungere nel complesso delle

opere di derivazione, adduzione, regolazione e condotta dell'acqua e

degli impianti di generazione, trasformazione e connessione elettrica

con riferimento agli obiettivi strategici nazionali in materia di

sicurezza energetica e fonti energetiche rinnovabili, compresa la

possibilita' di dotare le infrastrutture di accumulo idrico per

favorire l'integrazione delle stesse energie rinnovabili nel mercato

dell'energia e nel rispetto di quanto previsto dal codice di

trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete

elettrica di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri 11 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2004, e dai suoi aggiornamenti;

 i) i livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento

ambientale del bacino idrografico di pertinenza, in coerenza con gli

strumenti di pianificazione a scala di distretto idrografico in

attuazione della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 23 ottobre 2000, determinando obbligatoriamente una

quota degli introiti derivanti dall'assegnazione, da destinare al

finanziamento delle misure dei piani di gestione distrettuali o dei

piani di tutela finalizzate alla tutela e al ripristino ambientale

dei corpi idrici interessati dalla derivazione;

 l) le misure di compensazione ambientale e territoriale, anche

a carattere finanziario, da destinare ai territori dei comuni

interessati dalla presenza delle opere e della derivazione compresi

tra i punti di presa e di restituzione delle acque garantendo

l'equilibrio economico finanziario del progetto di concessione;

 m) le modalita' di valutazione, da parte dell'amministrazione

competente, dei progetti presentati in esito alle procedure di

assegnazione, che avviene nell'ambito di un procedimento unico ai

fini della selezione delle proposte progettuali presentate, che tiene

luogo della verifica o valutazione di impatto ambientale, della

valutazione di incidenza nei confronti dei siti di importanza

comunitaria interessati e dell'autorizzazione paesaggistica, nonche'

di ogni altro atto di assenso, concessione, permesso, licenza o

autorizzazione, comunque denominato, previsto dalla normativa

statale, regionale o locale; a tal fine, alla valutazione delle

proposte progettuali partecipano, ove necessario, il Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero

dello sviluppo economico, il Ministero per i beni e le attivita'

culturali e gli enti gestori delle aree naturali protette di cui alla

legge 6 dicembre 1991, n. 394; per gli aspetti connessi alla

sicurezza degli invasi di cui al decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507,

convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, e

all'articolo 6, comma 4-bis, della legge 1° agosto 2002, n. 166, al

procedimento valutativo partecipa il Ministero delle infrastrutture e

dei trasporti;

 n) l'utilizzo dei beni di cui all'articolo 25, secondo comma,

del testo unico di cui al regio decreto n. 1775 del 1933, nel

rispetto del codice civile, secondo i seguenti criteri:

 1) per i beni mobili di cui si prevede l'utilizzo nel

progetto di concessione, l'assegnatario corrisponde agli aventi

diritto, all'atto del subentro, un prezzo, in termini di valore

residuo, determinato sulla base dei dati reperibili dagli atti

contabili o mediante perizia asseverata; in caso di mancata

previsione di utilizzo nel progetto di concessione, per tali beni si

procede alla rimozione e allo smaltimento secondo le norme vigenti a

cura ed onere del proponente;

 2) per i beni immobili dei quali il progetto proposto prevede

l'utilizzo, l'assegnatario corrisponde agli aventi diritto, all'atto

del subentro, un prezzo il cui valore e' determinato sulla base dei

dati reperibili dagli atti contabili o mediante perizia asseverata

sulla base di attivita' negoziale tra le parti;

 3) i beni immobili dei quali il progetto proposto non prevede

l'utilizzo restano di proprieta' degli aventi diritto;

 o) la previsione, nel rispetto dei principi dell'Unione

europea, di specifiche clausole sociali volte a promuovere la

stabilita' occupazionale del personale impiegato;

 p) le specifiche modalita' procedimentali da seguire in caso di

grandi derivazioni idroelettriche che interessano il territorio di

due o piu' regioni, in termini di gestione delle derivazioni, vincoli

amministrativi e ripartizione dei canoni, da definire d'intesa tra le

regioni interessate; le funzioni amministrative per l'assegnazione

della concessione sono di competenza della regione sul cui territorio

insiste la maggior portata di derivazione d'acqua in concessione.

 1-quater. Le procedure di assegnazione delle concessioni di

grandi derivazioni idroelettriche sono avviate entro due anni dalla

data di entrata in vigore della legge regionale di cui al comma

1-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto

con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa

intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 31 dicembre

2021, sono individuate le modalita' e le procedure di assegnazione

applicabili nell'ipotesi di mancato rispetto del termine di avvio, da

parte della regione interessata, delle procedure di cui al primo

periodo; il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in

applicazione dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131,

procede in via sostitutiva, sulla base della predetta disciplina,

all'assegnazione delle concessioni, prevedendo che il 10 per cento

dell'importo dei canoni concessori, in deroga all'articolo 89, comma

1, lettera i), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, resti

acquisita al patrimonio statale. Restano in ogni caso ferme le

competenze statali di cui al decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507,

convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, e

di cui alla legge 1° agosto 2002, n. 166.

 1-quinquies. I concessionari di grandi derivazioni idroelettriche

corrispondono semestralmente alle regioni un canone, determinato con

legge regionale, sentita l'Autorita' di regolazione per energia, reti

e ambiente (ARERA), articolato in una componente fissa, legata alla

potenza nominale media di concessione, e in una componente variabile,

calcolata come percentuale dei ricavi normalizzati, sulla base del

rapporto tra la produzione dell'impianto, al netto dell'energia

fornita alla regione ai sensi del presente comma, ed il prezzo zonale

dell'energia elettrica. Il compenso unitario di cui al precedente

periodo varia proporzionalmente alle variazioni, non inferiori al 5

per cento, dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la

produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica.

Il canone cosi' determinato e' destinato per almeno il 60 per cento

alle province e alle citta' metropolitane il cui territorio e'

interessato dalle derivazioni. Nelle concessioni di grandi

derivazioni a scopo idroelettrico, le regioni possono disporre con

legge l'obbligo per i concessionari di fornire annualmente e

gratuitamente alle stesse regioni 220 kWh per ogni kW di potenza

nominale media di concessione, per almeno il 50 per cento destinata a

servizi pubblici e categorie di utenti dei territori provinciali

interessati dalle derivazioni.

 1-sexies. Per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche

che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2023,

ivi incluse quelle gia' scadute, le regioni che non abbiano gia'

provveduto disciplinano con legge, entro un anno dalla data di

entrata in vigore della presente disposizione e comunque non oltre il

31 marzo 2020, le modalita', le condizioni, la quantificazione dei

corrispettivi aggiuntivi e gli eventuali altri oneri conseguenti, a

carico del concessionario uscente, per la prosecuzione, per conto

delle regioni stesse, dell'esercizio delle derivazioni, delle opere e

degli impianti oltre la scadenza della concessione e per il tempo

necessario al completamento delle procedure di assegnazione e

comunque non oltre il 31 dicembre 2023.

 1-septies. Fino all'assegnazione della concessione, il

concessionario scaduto e' tenuto a fornire, su richiesta della

regione, energia nella misura e con le modalita' previste dal comma

1-quinquies e a riversare alla regione un canone aggiuntivo, rispetto

al canone demaniale, da corrispondere per l'esercizio degli impianti

nelle more dell'assegnazione; tale canone aggiuntivo e' destinato per

un importo non inferiore al 60 per cento alle province e alle citta'

metropolitane il cui territorio e' interessato dalle derivazioni. Con

decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'ARERA e

previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo

Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono

determinati il valore minimo della componente fissa del canone di cui

al comma 1-quinquies e il valore minimo del canone aggiuntivo di cui

al precedente periodo; in caso di mancata adozione del decreto entro

il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore

della presente disposizione, fermi restando i criteri di ripartizione

di cui al presente comma e al comma 1-quinquies, le regioni possono

determinare l'importo dei canoni di cui al periodo precedente in

misura non inferiore a 30 euro per la componente fissa del canone e a

20 euro per il canone aggiuntivo per ogni kW di potenza nominale

media di concessione per ogni annualita'.

 1-octies. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto

speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi

dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione";

 b) i commi 2, 4, 8-bis e 11 dell'articolo 12 del decreto

legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono abrogati;

 c) i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 37 del decreto-legge 22

giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7

agosto 2012, n. 134, sono abrogati.

 Art. 11-quinquies (Interpretazione autentica dell'articolo 3,

comma 3, secondo periodo, della legge 12 luglio 2017, n. 113, e

proroga del termine di cui all'articolo 27, comma 4, della legge 31

dicembre 2012, n. 247). - 1. L'articolo 3, comma 3, secondo periodo,

della legge 12 luglio 2017, n. 113, si interpreta nel senso che, ai

fini del rispetto del divieto di cui al predetto periodo, si tiene

conto dei mandati espletati, anche solo in parte, prima della sua

entrata in vigore, compresi quelli iniziati anteriormente all'entrata

in vigore della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Resta fermo quanto

previsto dall'articolo 3, commi 3, terzo periodo, e 4, della legge 12

luglio 2017, n. 113.

 2. Per il rinnovo dei consigli degli ordini circondariali degli

avvocati scaduti il 31 dicembre 2018, l'assemblea di cui all'articolo

27, comma 4, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 247,

si svolge entro il mese di luglio 2019.

 3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 Art. 11-sexies (Disposizioni urgenti in materia di enti del Terzo

settore). - 1. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 3

luglio 2017, n. 112, dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 2359 del

codice civile" sono aggiunte le seguenti: ", ad eccezione delle

associazioni o fondazioni di diritto privato ex Ipab derivanti dai

processi di trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza

o beneficenza, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri 16 febbraio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45

del 23 febbraio 1990, e del decreto legislativo 4 maggio 2001, n.

207, in quanto la nomina da parte della pubblica amministrazione

degli amministratori di tali enti si configura come mera

designazione, intesa come espressione della rappresentanza della

cittadinanza, e non si configura quindi mandato fiduciario con

rappresentanza, sicche' e' sempre esclusa qualsiasi norma di

controllo da parte di quest'ultima".

 2. All'articolo 4, comma 2, del codice di cui al decreto

legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e' aggiunto, in fine, il seguente

periodo: "Sono altresi' escluse dall'ambito di applicazione del

presente comma le associazioni o fondazioni di diritto privato ex

Ipab derivanti dai processi di trasformazione delle istituzioni

pubbliche di assistenza o beneficenza, ai sensi del decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 1990, pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 1990, e del decreto

legislativo 4 maggio 2001, n. 207, in quanto la nomina da parte della

pubblica amministrazione degli amministratori di tali enti si

configura come mera designazione, intesa come espressione della

rappresentanza della cittadinanza, e non si configura quindi mandato

fiduciario con rappresentanza, sicche' e' sempre esclusa qualsiasi

forma di controllo da parte di quest'ultima".

 Art. 11-septies (Modifica all'articolo 3 della legge 3 marzo

2009, n. 18, nonche' disposizioni in favore degli orfani di

Rigopiano) - 1. All'articolo 3, comma 3, ultimo periodo, della legge

3 marzo 2009, n. 18, le parole: "non superiore" sono sostituite dalla

seguente: "pari".

 2. Con riferimento al disastro di Rigopiano del 18 gennaio 2017,

sono considerati orfani tutti coloro i cui genitori, o anche un solo

genitore, ovvero la persona che li aveva a proprio totale o

principale carico, siano deceduti, dispersi o divenuti

permanentemente inabili a qualsiasi proficuo lavoro a causa del

predetto evento. Ai predetti orfani sono riconosciute le seguenti

forme di protezione, assistenza e agevolazione:

 a) attribuzione agli orfani di un genitore o di entrambi della

quota di riserva di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 12 marzo

1999, n. 68;

 b) riconoscimento della condizione di orfano, ai sensi del

presente comma, quale titolo di preferenza nella valutazione dei

requisiti prescritti per le assunzioni nelle amministrazioni dello

Stato e negli enti pubblici non attuate tramite concorso. Ai medesimi

orfani si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2,

della legge 23 novembre 1998, n. 407, relativamente all'iscrizione

negli elenchi al collocamento obbligatorio».